

La mobilità in deroga alla normativa vigente

Che cos'è

La mobilità in deroga alla normativa vigente è un sostegno economico per lavoratori espulsi dal mercato del lavoro.

Chi ne ha diritto

a) I lavoratori subordinati, compresi i somministrati, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio monocommessa e i titolari di contratti a tempo determinato, licenziati (per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo), cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) o dimessi per giusta causa **a partire dall'1 aprile 2011** a condizione che non abbiano i requisiti necessari per beneficiare dei trattamenti di mobilità ordinaria (cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223) o dell'indennità di disoccupazione ordinaria.

La richiesta deve essere presentata alla sede INPS territorialmente competente entro **68 giorni** dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di fine preavviso.

La durata della mobilità in deroga alla normativa vigente può essere al massimo di 12 mesi e comunque non può superare il 31 dicembre 2011.

b) i lavoratori licenziati a partire dall'**1 settembre 2010 immediatamente dopo aver usufruito di trattamenti di CIG in deroga**, a condizione che siano esclusi dal trattamento di mobilità ordinaria (di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223) ed abbiano accesso al trattamento di disoccupazione ordinaria per la durata massima di 8 mesi.

In questo caso la concessione è per un massimo di 4 mesi, comunque non oltre il 31.12.2011, a condizione che la richiesta sia presentata alla sede INPS territorialmente competente non oltre **30 giorni** dopo il termine del trattamento di disoccupazione ordinaria.

Requisiti soggettivi

Per ottenere il trattamento di mobilità in deroga i lavoratori devono essere in possesso, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro dei requisiti individuali previsti dall'art 1, comma 31 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, ossia un'**anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato**, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità.

Nel computo sono comprese eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che:

- non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni;
- il lavoratore operi in regime di monocommittenza;
- il reddito conseguito sia superiore a € 5.000 (anche se relativo a più di un anno solare);

A quanto ammonta

Il suo ammontare può arrivare fino all'80% della retribuzione teorica lorda spettante. L'importo non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno. La somma complessiva da erogare deve essere, inoltre, decurtata di un importo pari all'aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5.84%). Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare. Questo beneficio economico è erogato dall'Inps.

Come si richiede

I lavoratori licenziati, dopo aver dichiarato il proprio stato di disoccupazione presso un servizio al lavoro (centro per l'impiego o operatore accreditato ai servizi al lavoro) e reso la dichiarazione di

immediata disponibilità al lavoro (modello previsto in SINTESI), devono presentare la domanda alla sede INPS territorialmente competente, in relazione alla residenza o al domicilio del lavoratore. Si ricorda che la domanda deve essere presentata presso gli sportelli dell'Istituto di Previdenza e deve recare la firma del lavoratore il quale deve apporre ulteriore firma anche nel riquadro riguardante la DID (Dichiarazione di immediata disponibilità) prevista dall'INPS.

I lavoratori che a suo tempo hanno presentato la domanda alla sede INPS competente e che hanno usufruito nel corso del 2010 o nel 1° trimestre 2011 dell'indennità e ai quali deve essere corrisposto un periodo residuale d'indennità di mobilità in deroga ai fini del raggiungimento dei 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011 non devono ripresentare una nuova domanda.

Qualora il lavoratore rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta, rifiuti un percorso di riqualificazione professionale o un lavoro congruo **perde** il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Opportunità per ricercare una nuova ricollocazione nel mondo del lavoro

La persona che richiede l'indennità di mobilità in deroga è tenuta ad attivare una **Dote Ricollocazione** finanziata da Regione Lombardia grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, della durata massima di 6 mesi (rinnovabile per altri 6 mesi in caso di mancata ricollocazione nel primo periodo) che prevede la fruizione di servizi al lavoro finalizzati al reinserimento lavorativo.

Per fare ciò, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ad INPS, la persona deve contattare un Operatore accreditato ai servizi al lavoro al fine di sottoscrivere un Piano di Intervento Personalizzato (PIP).

L'elenco degli operatori accreditati è consultabile sul sito della Regione Lombardia www.formalavoro.regione.lombardia.it →MENU→ Operatori → Albo degli Accreditati per servizi al lavoro o telefonando al **Numero verde 800 318 318** dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00.

Vantaggi per le imprese che assumono lavoratori fruitori di mobilità in deroga

I datori di lavoro (ai sensi dell'art. 7-ter, comma 7, del d.l. n. 5/09, conv. in l. n. 33/09 come integrato dall'art. 1, comma 31 della legge n. 220/10), che assumono lavoratori percettori, per l'anno 2011, del trattamento di mobilità "in deroga" e licenziati per cessazione di attività o per procedura concorsuale, possono usufruire di un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

Tale incentivo, concesso dall'INPS, è erogato tramite il conguaglio dei contributi dovuti dai datori di lavoro. L'assunzione può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.